

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 14.10.2022

SERVIZIO DI REPERIBILITA'

In data 14/10/2022 presso la sede di Rovato della società si sono incontrate:

- la Società COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l. (di seguito, anche solo "COGEME NUOVE ENERGIE" oppure "Società" o "l'azienda"), rappresentata dal Presidente Giacomo Fogliata con il supporto del Responsabile Risorse umane di Gruppo Dott. Giovanni Gardini e della Responsabile gestione e amministrazione personale Daniela Zamboni

E

- RSU AZIENDALI insieme a FICLTEM CGIL Brescia nella persona della segretaria Patrizia Moneghini

e hanno stipulato il seguente Accordo sindacale aziendale.

PREMESSO CHE:

Le Parti si danno atto che è stato gestito il tavolo di monitoraggio sul servizio secondo le previsioni dell'accordo del 13.7.2021, tavolo focalizzato prima sull'andamento dell'attività formativa prevista per gli operatori con nuove attività al telecontrollo durante il periodo primavera estate 2022, e poi sugli esiti dello svolgimento servizio di reperibilità estivo.

Ne è emerso il seguente quadro: un esito positivo della formazione fatta al telecontrollo per gli operatori nel periodo primavera-estate, un carico di lavoro del primo reperibile contenuto con poche uscite in campo, ruolo molto limitato del reperibile supervisore. Tuttavia le Parti concordano ora che lo scenario in campo stagione termica richiede un'organizzazione del servizio più consolidata, utile a garantire pienamente il servizio atteso, con il ruolo di primo reperibile attribuito a figure tecniche di abituale esperienza sul telecontrollo che possano attivare un operatore per le attività in campo. Le Parti condividono quindi di modificare l'organizzazione del servizio di reperibilità definito nell'accordo del 13.7.2021 per la stagione termica in sostanza di confermarlo per la stagione primavera / estate.

Condividono di rappresentare per chiarezza e completezza queste conclusioni nel nuovo presente accordo che sostituisce integralmente quindi le previsioni di quello del 13.7.2021.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le parti condividono di individuare nel testo del CCNL gas acqua vigente, la fonte per la regolamentazione della materia della reperibilità per i lavoratori di COGEME NUOVE ENERGIE, salvo diversamente disposto dal presente accordo.

Il presente accordo assume quindi lo scopo di regolare quegli aspetti del servizio di reperibilità che attengono alle peculiarità dello svolgimento nel territorio oggi servito dalla società, con l'intento di valorizzare le esperienze fatte nel tempo e assicurare un servizio sempre più efficace con utilizzo delle più moderne e avanzate risorse tecniche per la massima sicurezza di utenti, operatori e impianti.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti di COGEME NUOVE ENERGIE di sede Rovato impegnati nel servizio di reperibilità, salvo diversamente previsto nei singoli paragrafi.

11



Balo

2. DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Le previsioni del presente accordo decorrono dal 14 ottobre 2022. L'accordo è a tempo indeterminato. Pattuiscono un eventuale preavviso per la disdetta di almeno 6 mesi operabile non prima del 1 ottobre 2022.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è articolata in due periodi, uno relativo alla stagione termica e uno relativo a periodo primavera estate

➤ Stagione termica (15 ottobre – 14 aprile) o altre date definite a livello nazionale o locale

Sono attivi ogni settimana 2 reperibili, un primo reperibile e un operatore, secondo le modalità già abitualmente gestite in azienda per tale periodo

Il primo reperibile è la prima interfaccia per la gestione del servizio; ha il compito di gestire il ser telecontrollo, rispondere a chiamate per emergenze e gestire gli eventuali allarmi. In caso di necessità interviene sui siti operativi per ripristino dell'impianto o in caso di impossibilità di ripristino, almeno per la sicurezza dello stesso. È scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra i responsabili, coordinatori e tecnici di adeguata esperienza

Il reperibile operativo interviene invece per attività operative attivate in campo dal primo reperibile. È scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra gli operatori di adeguata esperienza.

➤ Stagione non termica (15 aprile -14 ottobre) o altre date definite a livello nazionale o locale)

Sono attivi ogni settimana sempre 2 reperibili, di cui un primo reperibile e un reperibile supervisore

Il primo reperibile è la prima interfaccia per la gestione del servizio; ha il compito di gestire il ser telecontrollo, rispondere a chiamate per emergenze e gestire gli eventuali allarmi. In caso di necessità interviene sui siti operativi per ripristino dell'impianto o in caso di impossibilità di ripristino, almeno per la sicurezza dello stesso. È scelto dalla Direzione aziendale normalmente tra gli operatori o all'occorrenza tra i coordinatori e tecnici di adeguata esperienza.

Il reperibile supervisore è il tecnico scelto dalla Direzione aziendale, normalmente tra i responsabili, coordinatori, tecnici di adeguata esperienza, a cui il primo reperibile si rivolge per un confronto telefonico o comunque da remoto su interventi complessi, per decisioni su rinvio di interventi o approvigionamenti, gestione di problematiche anche di sicurezza. Potrà intervenire in uscita anche insieme al primo reperibile per situazioni dallo stesso supervisore ritenute necessarie.

In orario notturno, per ragioni di sicurezza, il primo reperibile avvisa il reperibile supervisore delle situazioni in cui abbia ritenuto di uscire per un intervento.

Modalità di gestione del servizio:

Il servizio di reperibilità si attiva di norma con la chiamata dell'utente al numero verde aziendale emesso o con chiamata diretta dal telecontrollo.

L'azienda favorirà l'avvicendamento nel servizio di reperibilità del maggior numero possibile di lavoratori in possesso delle necessarie competenze tecniche per i diversi profili, attraverso percorsi formativi e professionalizzanti che pongano i lavoratori in grado di svolgere autonomamente ed efficacemente i compiti assegnati; più specificamente si impegna ad inserire nel servizio di reperibilità il numero massimo possibile di tecnici e operatori in possesso di adeguata esperienza, conoscenza aggiornata delle tematiche del servizio nello specifico settore, conoscenza del territorio e degli impianti, idoneità.

Bele

Durata del servizio

Il servizio si articola su base settimanale e copre i periodi diversi dall'orario di lavoro aziendale: riprende il pranzo e alla fine dell'orario giornaliero. Il servizio inizia il venerdì alla fine dell'orario di lavoro e termina alla fine della pausa pranzo del venerdì della settimana successiva.

Programmazione Turni

E' prevista una programmazione che promuova la visualizzazione della reperibilità al personale interessato almeno 3 mesi.

In caso di assenza per motivi imprevisti (malattia, ricovero, infortunio ...), sarà l'azienda a gestire l'effettuazione della reperibilità comandando il personale inserito nelle liste, applicando le seguenti regole:

a. per assenze inferiori alla settimana, intervenute/iniziate prima dell'inizio della reperibilità:

il reperibile sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro; il reperibile assente effettuerà quindi la reperibilità la settimana successiva al rientro, nella settimana originariamente fissata per chi lo ha sostituito. In sostanza i 2 reperibili si scambiano il turno.

b. per assenze superiori alla settimana, intervenute/iniziate prima dell'inizio della reperibilità :

il reperibile assente sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro; verrà di conseguenza ridefinita la programmazione dei turni dei reperibili.

Il reperibile assente salterà il proprio turno e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

c. per assenze inferiori alla settimana intervenute/iniziate durante la settimana di reperibilità :

subentrerà sempre il reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro, che completerà il proprio turno originariamente previsto. Il reperibile assente non completerà il turno interrotto e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva.

d. per assenze superiori alla settimana intervenute/iniziate durante la settimana di reperibilità :

il reperibile assente sarà sostituito dal personale reperibile del turno settimanale seguente presente al lavoro; che completerà anche il proprio turno originariamente previsto.

Il reperibile assente avrà saltato il proprio turno e rientrerà in reperibilità con la programmazione successiva. Situazioni particolari saranno comunque oggetto di esame con RSU.

Fermo restando quanto sopra indicato in caso di assenza per motivi imprevisti (malattia, ricovero, infortunio) sarà possibile comunque la modifica dei turni in reperibilità anche a fronte di esigenze personali del dipendente ma solo alle seguenti condizioni:

- il reperibile trovi un sostituto volontario per la stessa tipologia di servizio di reperibilità
- lo scambio dovrà assicurare il completamento di tutto il turno di reperibilità previsto e non determinerà per gli altri reperibili indicati nella programmazione
- i reperibili che si scambiano, non verranno, per effetto dello scambio, a superare il n. massimo di giorni di reperibilità previsti dal CCNL
- il cambio dei turni sia presentato per iscritto al Direttore di norma almeno 1 settimana prima dell'inizio del primo turno di reperibilità scambiato. Il Direttore procede ad autorizzare lo scambio del turno dietro la verifica delle condizioni di cui sopra.

Resta chiarito che al fine di non alterare con continuità la programmazione dei turni, tali modifiche dovranno avere carattere di eccezione e non di regola e pertanto non dovranno verificarsi in maniera frequente in relazione alla stessa risorsa, né in generale rispetto alla programmazione. Situazioni dove la necessità di modifica riguardi singole giornate e non tutto il turno rimanente potranno essere valutate dal Direttore solo per massima necessità personale.

M. L.

Rintracciabilità

Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dotazione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque località compatibile, il luogo dell'intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell'azienda.

Tutto il personale reperibile deve pertanto garantire la propria rintracciabilità, attivarsi immediatamente intervenire nel minor tempo possibile dalla chiamata. Le modalità per essere rintracciabili in reperibilità sono le seguenti: telefono cellulare aziendale in dotazione al reperibile sempre acceso e funzionante con volume idoneo a suscitare immediata risposta. Il reperibile dovrà assicurarsi di essere in luoghi dove c'è ricezione del telefono; qualora presso la propria abitazione vi siano problemi di ricezione dovrà segnalare tempestivamente e operare deviazione sul numero fisso, se disponibile. Sono definiti ulteriori canali di comunicazione del reperibile una volta attivato, quali e-mail aziendale e collegamento chat di gruppo (whatsapp) legato al proprio numero aziendale, qualora in dotazione (o altra applicazione che potrà essere definita); il reperibile avrà cura di tenere attivi tali strumenti.

Automezzi e dotazioni del reperibile

I reperibili utilizzeranno l'automezzo allestito fornito dall'azienda.

L'automezzo in uso ai reperibili sarà dotato di impianto vivavoce; in alternativa il personale reperibile potrà utilizzare gli auricolari in dotazione, comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Per accrescere i livelli di sicurezza in reperibilità, l'azienda, oltre a quanto richiamato comunque nell'articolo precedente, si impegna a fornire, quale strumento di lavoro in dotazione al reperibile per rendere la prestazione, un dispositivo con localizzatore gps, che avrà le seguenti esclusive finalità:

- di segnalare ad una centrale di allarme emergenze/malori, anche con uso vivavoce, - di generare in automatico alert in caso di rilevamento di assenza movimento (uomo a terra) e/o di brusche cadute, - di rilevare presenze di gas nocivi o assenza di ossigeno.

I reperibili saranno tenuti al diligente utilizzo e conservazione di tali apparati in modo utile da conseguire le finalità descritte.

4. COMPENSI PER REPERIBILITA'

La reperibilità sarà compensata come segue.

A) stagione termica

voce	quota feriale	quota per sab. non lav. e festivo	tot. settimanale
<u>compenso rep. ex ccnl vigente</u>	<u>21,88</u>	<u>30,50</u>	<u>170,40</u>
<u>indennità aggiuntiva accordo 2° livello – per primo reperibile</u>	<u>3,12</u>	<u>5,00</u>	<u>25,60</u>
<u>indennità aggiuntiva accordo 2° livello – per operatore reperibile</u>	<u>4,47</u>	<u>6,12</u>	<u>34,60</u>
			<u>Tot. 205</u>

A) stagione non termica

voce	quota feriale	quota per sab. non lav. e festivo	tot. settimanale
<u>compenso rep. ex ccnl vigente</u>	<u>21,88</u>	<u>30,50</u>	<u>170,40</u>

Bal

Non sono previste indennità aggiuntive sia per primo reperibile che per reperibile supervisore.

I compensi sopra espressi, secondo le previsioni del ccnl, sono comprensivi di ogni disagio sostenuto dal lavoratore, nello svolgimento del servizio di reperibilità.

Tutti i compensi, corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettuati, non sono considerati facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il tfr.

Qualora intervengano aumenti derivanti dalla contrattazione nazionale rispetto al compenso relativo all'indennità di reperibilità, tali aumenti verranno comunque assorbiti con diminuzione e assorbimento dell'indennità aggiuntiva sopra descritta.

5. PRESTAZIONI DI LAVORO

Calcolo delle prestazioni

Le attività svolte in reperibilità nel luogo di intervento, in quanto rese fuori dal normale orario di lavoro, sono retribuite secondo le norme previste dal ccnl gas-acqua per il lavoro straordinario.

Tali prestazioni per concretizzarsi richiedono un intervento operativo che prevede l'uscita dalla abitazione o da altro luogo dove si trova il reperibile, il viaggio verso il luogo della prestazione, lo svolgimento del lavoro richiesto e il rientro presso abitazione o altro luogo di partenza.

Le parti concordano specificamente che la prestazione decorre dal momento dell'uscita verso il luogo di intervento. Per attestare inizio e fine della prestazione riferite a partenze e rientri potrà essere utilizzata l'applicazione ITERM INAZ già in uso al personale. Si pattuisce inoltre che l'intervento che genera prestazioni lavorative inferiori all'ora verrà pagato come 1 ora di prestazione effettuata, compresi i tempi di viaggio salvo quanto sopra indicato verranno pagate le sole quote di prestazione pari ad almeno a mezz'ora: l'intervento che genera prestazione di 1 ora e 25 minuti comporta il pagamento di 1 ora, e questo rileva anche ai fini del riposo fisiologico.

Qualora il reperibile non abbia terminato l'intervento e sulla strada del ritorno o durante l'attività di lavoro chiamato per un nuovo intervento, in tal caso l'intervento si considera protratto e non riparte applicando il calcolo pari ad 1 ora per ogni prestazione inferiore ad essa. Nel prospetto di conteggio delle prestazioni verranno indicati i tempi esatti a minuti della prestazione.

Attività in telecontrollo

Le parti concordano che il personale reperibile che, per effetto del modello organizzativo del servizio adottato, opera da remoto usando strumenti aziendali, senza doversi recare nel luogo di intervento, è considerato reperibile, che utilizza in reperibilità quale normale strumento di lavoro il telecontrollo.

Per tale personale opera l'importo di 5 € lordi giorno previsto dal ccnl su questo punto, 6 € dal 2023.

Tenuto conto del particolare disagio ed impegno del servizio al telecontrollo impianti nella stagione termica, è stata aggiunta alla quota prevista dal ccnl per tale figura di reperibile viene riconosciuto quanto segue: 2,7 € giorno per il solo periodo della stagione termica.

Tali quote di 5 o 6 € e di 2,7 € spettano e sono erogate quale forfettizzazione di prestazioni lavorative di telecontrollo pagate in precedenza come prestazioni straordinarie.

Si precisa poi che la quota di 5 o 6 € verrà comunque assorbita nella retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa eventualmente eseguita nel luogo di intervento.

A fronte anche di sole attività al telecontrollo di almeno 2 ore totali nella fascia notturna 0-6, calcolata somma per interventi frazionati, le Parti concordano che opera comunque il diritto al riposo fisiologico previsto nel presente accordo, senza corresponsione di alcuna remunerazione né maggiorazione per la svolta, alla luce della quota sopra prevista.

6. RIPOSO FISIOLGICO


Le parti richiamano le previsioni di legge e di ccnl in materia di riposo fisiologico notturno (per lavoro tra le 0 e le 6), di riposo giornaliero e di riposo settimanale e questo sia in ordine a parte normativa che al trattamento istituito.

Le Parti, per favorire un effettivo ricorso al riposo fisiologico, concordano che il lavoratore che presta straordinario notturno in reperibilità tra le 0 e le 6 ha diritto, in alternativa a posticipare l'inizio del lavoro o per un numero di ore pari alla prestazione stessa, a usufruirne nello stesso modo a fine della stessa giornata rientrato al lavoro in orario abituale. Questo fermo restando in tal caso sempre il pagamento della maggiorazione prevista per la prestazione svolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Rovato, 14.10.2022

COGEME NUOVE ENERGIE S.r.l.



FILCTEM CGIL



RSU

